

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CE) N. 59/2000 DELLA COMMISSIONE
del 5 gennaio 2000**

che avvia un riesame, nei confronti di un nuovo esportatore, del regolamento (CE) n. 393/98 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di elementi di fissaggio di acciaio inossidabile e di loro parti originari, tra l'altro, della Repubblica popolare cinese, che abroga il dazio per quanto riguarda le importazioni di un produttore esportatore e che stabilisce che tali importazioni siano soggette a registrazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

D. GIUSTIFICAZIONE DEL RIESAME

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 905/98 ⁽²⁾ (in appresso denominato «il regolamento di base»), in particolare l'articolo 11, paragrafi 3 e 4,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. DOMANDA DI RIESAME

- (1) La Commissione ha ricevuto una domanda di riesame nei confronti di un nuovo esportatore, a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio (in appresso denominato «il regolamento di base»). La domanda è stata presentata dalla Bulten Fasteners China Co. Ltd. (in appresso denominato «il richiedente»), un produttore esportatore della Repubblica popolare cinese (in appresso denominata «la RPC»).

B. PRODOTTO

- (2) Il prodotto interessato sono gli elementi di fissaggio di acciaio inossidabile e loro parti (in appresso denominati «EFA») originari della RPC. Il prodotto descritto è attualmente classificabile alle voci NC 7318 12 10, 7318 14 10, 7318 15 30, 7318 15 51, 7318 15 61, 7318 15 70 e 7318 16 30. I codici NC sono indicati unicamente a titolo d'informazione.

C. MISURE IN VIGORE

- (3) Con il regolamento (CE) n. 393/98 ⁽³⁾, il Consiglio ha imposto, tra l'altro, un dazio antidumping definitivo del 74,7 % sulle importazioni del prodotto interessato originario della RPC, ad eccezione delle importazioni da due produttori esportatori per i quali il Consiglio ha imposto aliquote di dazio individuali.

- (4) Il richiedente asserisce di operare in condizioni di economia di mercato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base, di soddisfare le condizioni previste per il trattamento individuale, di non essere collegato a produttori esportatori cinesi soggetti alle summenzionate misure antidumping, e di avere iniziato le esportazioni nella Comunità dopo il periodo dell'inchiesta sul quale sono state basate le misure antidumping imposte, ossia il periodo dal 1° gennaio 1996 al 30 novembre 1996 (in appresso definito «il periodo dell'inchiesta originaria»).

- (5) I produttori comunitari notoriamente interessati sono stati informati in merito alla domanda di riesame e hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni. La Commissione non ha ricevuto alcuna osservazione.

- (6) Dopo aver esaminato e prove disponibili, la Commissione conclude che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l'avvio di un riesame, ai sensi dell'articolo 11, paragrafi 3 e 4, del regolamento di base, per determinare il margine di dumping del richiedente e, qualora venissero accertate pratiche di dumping, il livello del dazio da applicare alle importazioni del prodotto in questione nella Comunità.

E. PROCEDIMENTO

- (7) **Questionari**

Allo scopo di ottenere le informazioni da essa ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta, la Commissione invierà questionari al produttore esportatore, all'importatore menzionato nella domanda e alle autorità della RPC.

- (8) **Raccolta di informazioni e audizioni**

Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni per iscritto e a fornire elementi di prova. La Commissione può inoltre sentire le parti interessate che ne facciano richiesta per iscritto e dimostrino di avere particolari motivi per chiedere di essere sentite.

⁽¹⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 128 del 30.4.1998, pag. 18.

⁽³⁾ GU L 50 del 20.2.1998, pag. 1.

(9) **Selezione di un paese terzo ad economia di mercato**

Conformemente all'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base si è scelto Taiwan quale paese terzo ad economia di mercato appropriato per determinare il valore normale per la RPC.

(10) **Statuto di impresa operante in un'economia di mercato**

Qualora il richiedente asserisca di operare in condizioni di economia di mercato, ossia di soddisfare i criteri stabiliti all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base, e fornisca sufficienti elementi di prova in merito, il valore normale è determinato conformemente all'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base. La Commissione invierà al richiedente e alle autorità cinesi un formulario di richiesta.

F. ABROGAZIONE DEL DAZIO IN VIGORE E REGISTRAZIONE DELLE IMPORTAZIONI

- (11) Conformemente all'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base, occorre abrogare il dazio antidumping in vigore sulle importazioni dei prodotti in oggetto originari della Repubblica popolare cinese fabbricati e venduti dai richiedenti per l'esportazione nella Comunità. Parallelamente, queste importazioni dovrebbero essere soggette a registrazioni ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento citato, affinché, qualora il riesame si concludesse con l'accertamento dell'esistenza di dumping nei confronti del richiedente, possano essere riscossi dazi antidumping a titolo retroattivo a decorrere dalla data di inizio del riesame. In questa fase del procedimento non è tuttavia possibile stimare gli eventuali futuri dazi da corrispondere.

G. TERMINI

- (12) Ai fini di una buona gestione, è opportuno fissare un termine entro il quale:
- le parti interessate possano comunicare le proprie osservazioni per iscritto, inviare elementi di prova e chiedere di essere sentite;
 - le parti coinvolte nell'inchiesta possano presentare osservazioni sulla scelta prospettata di Taiwan quale paese simile;
 - un richiedente possa presentare una richiesta debitamente motivata per ottenere la condizione di economia di mercato.

H. OMESSA COLLABORAZIONE

- (13) Qualora una parte interessata rifiuti l'accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro il termine stabilito o ostacoli gravemente lo svolgimento dell'inchiesta, potranno essere elaborate conclusioni provvisorie o definitive, affermative o negative in base ai dati disponibili, in conformità dell'articolo 18 del regolamento di base.
- (14) Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si tiene conto di tali informazioni e possono essere utilizzati i dati disponibili,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È avviato un riesame del regolamento (CE) n. 393/98 al fine di determinare se e in quale misura le importazioni di elementi di fissaggio di acciaio inossidabile e di loro parti, di cui ai codici NC 7318 12 10, 7318 14 10, 7318 15 30, 7318 15 51, 7318 15 61, 7318 15 70 e 7318 16 30, originari della Repubblica popolare cinese, prodotti e venduti dalla Bulten Fasteners China Co. Ltd (codice aggiuntivo Taric: A058) all'esportazione nella Comunità debbano essere soggetti al dazio antidumping imposto dal regolamento (CE) n. 393/98.

Articolo 2

È abrogato il dazio antidumping istituito dal regolamento (CE) n. 393/98 sulle importazioni del prodotto di cui all'articolo 1.

Articolo 3

È chiesto alle autorità doganali, a norma dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 384/96, di prendere le opportune disposizioni per registrare le importazioni di cui all'articolo 1. Le importazioni sono soggette a registrazione per un periodo di nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 4

1. Le parti interessate, se desiderano che si tenga conto delle loro osservazioni durante l'inchiesta, possono manifestarsi alla Commissione, comunicare le proprie osservazioni per iscritto e inviare informazioni, salvo diversa indicazione, entro 40 giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Entro lo stesso termine le parti interessate possono chiedere di essere sentite dalla Commissione. Questo termine si applica a tutte le parti interessate, comprese quelle non citate nella domanda, ed è pertanto loro interesse mettersi immediatamente in contatto con la Commissione.

2. Le parti interessate dall'inchiesta che desiderino presentare osservazioni in merito all'opportunità di designare Taiwan quale paese terzo ad economia di mercato appropriato per determinare il valore normale nella Repubblica popolare cinese, dovranno inviare tali osservazioni entro 10 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

3. Le richieste, debitamente circostanziate, di poter usufruire della condizione di economia di mercato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 384/96, devono essere presentate per iscritto entro 21 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

4. Qualsiasi informazione relativa al caso a tutte le richieste di audizione devono essere inviate all'indirizzo seguente:

Commissione europea
DG Commercio
DM-24 8/38
Rue de la Loi/Wetstraat 200
B-1049 Bruxelles
Fax: (32-2) 295 65 05
Telex: COMEU B 21877.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 gennaio 2000.

Per la Commissione
Pascal LAMY
Membro della Commissione
